

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1335}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BODRITO, MARZOTTO CAOTORTA, BELCI, ALIVERTI, BALDI, BOFARDI INES, BOLOGNA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CUMINETTI, DAL MASO, GARGANI, LURASCHI, MAROCCO, SANGALLI, TRAVERSA, VILLA, ARMANI, BECCARIA, BERNARDI, BIANCHI FORTUNATO, BORGHI, BORRA, BOTTARI, BUBBICO, CALVETTI, CAROLI, CASTELLUCCI, CERVONE, CIAFFI, DALL'ARMELLINA, DEL DUCA, de MEO, DI GIANNANTONIO, FELICI, FIORET, FRAU, FUSARO, GARGANO, GRASSI BERTAZZI, ISGRO', LAFORGIA, LO BELLO, MAGGIONI, MAGRI', MAZZARRINO, MAZZOLA, MERLI, MEUCCI, MICHELI PIETRO, MIOTTI CARLI AMALIA, MIROGLIO, MONTI MAURIZIO, NEGRARI, OLIVI, ORSINI, PAVONE, PEZZATI, PISICCHIO, PISONI, RAUSA, RUSSO FERDINANDO SABBATINI, SBOARINA, SGARLATA, SINESIO, SOBRERO, STELLA, TESINI, URSO GIACINTO, VAGHI, ZOLLA, GIORDANO

Presentata il 14 dicembre 1972

Nuove norme sul servizio di leva

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a realizzare una duplice esigenza da tempo avvertita: la riduzione a 12 mesi della ferma di leva e l'anticipo a 19 anni della chiamata di leva per tutte le forze armate.

Essa, inoltre, intende apportare alcune modificazioni alle attuali norme in materia di rinvio del servizio di leva e migliorare la disciplina di alcune esenzioni, sia per i cittadini residenti nel paese sia per i nati all'estero e per gli espatriati.

L'innovazione relativa ai due punti fondamentali sopra indicati, benché comporti delicati problemi di carattere tecnico ed organizzativo, appare oggi matura per una deci-

sione positiva del Parlamento in base ad alcune considerazioni:

a) la durata del servizio di leva ha avuto storicamente un carattere relativo segnando una naturale tendenza alla riduzione;

b) un'ulteriore riduzione (come quella proposta da 15 a 12 mesi) si inserisce, pertanto, in una naturale linea di tendenza;

c) la riduzione a 12 mesi del servizio di leva va incontro ad una diffusa aspettativa dei giovani e delle famiglie, in quanto favorisce un più rapido e sereno inserimento nella vita produttiva e sociale del paese;

d) tale misura non danneggia l'efficienza delle forze armate perché trova da una parte una maggiore preparazione dei giovani (sul

piano culturale ed attitudinale) e dall'altra sistemi di addestramento sempre più moderni.

La misura unica proposta di 12 mesi del servizio di leva giova soprattutto ai giovani della leva di mare, i quali sono tenuti attualmente ad una permanenza di ben 24 mesi: tuttavia in relazione a questo problema, che presenta maggiore delicatezza, qualora il Parlamento ritenga eccessiva la riduzione proposta, si prospetta in via alternativa un'altra ipotesi, ossia la riduzione del servizio di leva a 12 mesi più 6 mesi di servizio su navi mercantili con controlli bimestrali ad opera del Ministero della difesa.

Per quanto attiene al problema dell'anticipo a 19 anni della chiamata, valgono in parte le considerazioni già esposte, ed in particolare il fatto, largamente constatato, della più precoce maturazione dei giovani di oggi.

Per i giovani che si trovano in ritardo in ordine al completamento dei corsi d'istruzione media superiore viene assicurata la possibilità di posticipare fino al 21° anno di età la chiamata al servizio di leva.

Più delicata si presenta la questione relativa agli studenti universitari.

L'attuale sistema dei rinvii crea difficoltà rilevanti sia per le forze armate, sia soprattutto per i giovani.

A 27-28 anni (in taluni casi perfino a 30) i problemi della famiglia, della professione, del proprio avvenire sono avvertiti dai giovani con drammatica urgenza, sicché il servizio militare viene svolto senza la necessaria serenità, per il grave ritardo che implica nella soluzione di problemi propri dell'età.

Ferma restando la facoltà agli studenti universitari iscritti alle facoltà di medicina, ingegneria, chimica e farmacia, di chiedere il rinvio della chiamata ad avvenuto conseguimento della laurea, il consentire ai giovani di adempiere il servizio di leva prima dell'inizio degli studi universitari sembra la soluzione più giusta.

L'adozione di questo criterio, con opportuni temperamenti, verrebbe resa possibile sia dall'anticipo a 19 anni della ferma, sia dalla riduzione a 12 mesi della durata del servizio di leva.

Allo scopo di consentire ai giovani di esprimere il servizio militare a 19 anni senza incidere in modo apprezzabile sulla continuità de-

gli studi, è data facoltà agli studenti iscritti all'università di domandare, dopo i primi sei mesi consecutivi di ferma, la concessione di un periodo di licenza per studio fino a due mesi, da integrare alla fine del servizio di leva.

È data inoltre la possibilità ai predetti giovani di usufruire nel secondo semestre di due permessi per motivi di studio della durata complessiva di giorni 20 computabili nel servizio di leva.

La presente proposta di legge prevede, inoltre, alcune esenzioni oggi lasciate alla discrezione del Ministro della difesa, in considerazione di particolari condizioni di famiglia. L'esenzione è limitata a favore dei giovani coniugati con prole, purché conviventi (con esclusione per i separati e i divorziati) nonché a favore dei vedovi con prole.

Per i giovani italiani nati all'estero o espatriati prima del 18° anno di età, è stabilito un limite temporale (25 anni di età) oltre il quale cessa l'obbligo della chiamata alle armi.

È altresì previsto l'esonero per coloro che abbiano già prestato il servizio militare in altro paese.

Allo scopo di consentire alle forze armate la necessaria e delicata opera di riorganizzazione conseguente alle modifiche introdotte ai sistemi di reclutamenti, si ritiene opportuno differire di un anno dalla pubblicazione l'entrata in vigore della presente legge.

Un apposito regolamento di esecuzione da emanare entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, curerà il necessario coordinamento con la legislazione vigente.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che presentiamo, così come sobriamente riassunta, intende realisticamente assecondare le attese dei giovani e delle loro famiglie, senza ledere l'efficienza delle forze armate, strumento indispensabile per la difesa e l'indipendenza del nostro paese a garanzia di imparzialità e libertà per tutti i cittadini.

I giovani di oggi sentono in modo diverso, ma non meno profondo e costruttivo, il significato del loro servizio in difesa della patria, un bene prezioso tanto inscindibilmente legato al loro destino individuale e sociale.

Per questo chiediamo al Parlamento la più ampia convergenza per la approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Durata della ferma di leva).

La ferma di leva per l'esercito, per l'aeronautica e per la marina è di 12 mesi.

ART. 2.

(Chiamata delle classi alla leva).

La chiamata ad assolvere il servizio di leva ha luogo al compimento del 19° anno d'età. A domanda è possibile l'anticipo a 18 anni.

ART. 3.

(Studenti di istruzione media superiore).

I giovani che al 19° anno d'età non hanno completato i corsi di istruzione media superiore, ai quali siano iscritti, possono chiedere, presentando apposita domanda, di rinviare la data della loro chiamata al servizio di leva, fino al 21° anno di età.

ART. 4.

(Studenti universitari).

È data facoltà ai giovani, iscritti all'università, di domandare, dopo i primi sei mesi consecutivi di ferma, la concessione di un periodo di licenza di studio fino ad un massimo di due mesi, da integrare alla fine del servizio di leva.

I giovani iscritti all'università hanno diritto a godere, nel secondo semestre del servizio di leva, di due permessi per motivi di studio, della durata complessiva non superiore a giorni 20, computabili nel servizio di leva.

ART. 5.

Gli iscritti alle facoltà di medicina, ingegneria e chimica, che, avendone presentato domanda, risultano idonei a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento possono ottenere il rinvio del servizio di leva a subito dopo il conseguimento della laurea, o della

abilitazione professionale se conseguita nella prima sessione di esami utili, dopo la laurea stessa.

Gli ammessi al rinvio sono tenuti, ogni anno, a presentare certificazione relativa agli esami universitari superati.

ART. 6.

(Dispensa dal servizio di leva per giovani coniugati e vedovi).

Sono dispensati dal compiere il servizio di leva i giovani coniugati o vedovi, qualora abbiano uno o più figli.

La dispensa non opera a favore di coloro che risultino separati giudizialmente o consensualmente.

ART. 7.

(Dispense dal servizio di leva per giovani nati all'estero o espatriati).

Sono dispensati dal compiere il servizio di leva i giovani italiani nati all'estero o espatriati prima del diciottesimo anno di età qualora rimpatrinano dopo il compimento del 25° anno d'età, od anche precedentemente, se dimostrino di avere già prestato il servizio militare in altro paese.

ART. 8.

(Regolamento di esecuzione).

Sono abrogate le norme di contrasto con la presente legge.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato un regolamento di esecuzione.

ART. 9.

(Decorrenza della presente legge).

La presente legge entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.